



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Molisesorriso ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: MOLISESORRISO ODV.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione MOLISESORRISO anche la locuzione/acronimo ETS.

L'Associazione Molisesorriso ODV ha sede legale presso il Terzo Spazio in via Cirese snc nel Comune di Campobasso.

L'associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale realizzando e/o sostenendo attività di volontariato e di cooperazione internazionale ed opera quindi anche nel territorio della regione Molise.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato Molisesorriso ODV (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

A tal fine si attueranno tutti i mezzi e le garanzie necessarie affinché l'utilizzo e la destinazione degli aiuti e delle iniziative umanitarie avvengano in modo democratico, aconfessionale ed interetnico, al fine di promuovere principi di pace e solidarietà nella consapevolezza che attraverso l'incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguano ideali di uguaglianza e giustizia per ottenere un migliore equilibrio mondiale.

Infatti Molisesorriso è aperta ad ogni singolo cittadino, non facendo differenze di razza e/o di sesso; è disponibile ed attenta al contributo di chiunque, indipendentemente dalle convinzioni religiose o dalle idee politiche. L'associazione riconosce e promuove il valore fondamentale della persona umana e i principali valori democratici della libertà, giustizia, solidarietà, pace e della non violenza.

L'Associazione Molisesorriso ODV esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106

f) ospitalità ed accoglienza umanitaria di minori e persone nei paesi in difficoltà in cui si opera nonché accoglienza ed integrazione sociale dei migranti;

g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

o) prestito e/o donazione di attrezzature e macchinari per attività scolastiche e lavorative sia in Italia che all'estero con relativa attuazione di progetti lavorativi;

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tali attività potranno essere svolte per conto

proprio e/o su accordi specifici con Enti pubblici o privati, associazioni ed organizzazioni sia italiane che estere.

ART. 6 **(Ammissione degli associati e numero minimo)**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal consiglio direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso consiglio.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro e non oltre 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- x eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- x essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- x essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- x prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- x votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- x esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta,

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare/deliberare l'esclusione del socio :

- ✓ che ha perso i requisiti per l'ammissione
- ✓ che non è più in grado di concorrere agli scopi sociali
- ✓ che non è in regola con i versamenti annuali
- ✓ che danneggia materialmente e/o moralmente l'Associazione o comunque per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato il fatto per iscritto ed inviato via mail con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni da parte del socio. Qualora il socio non si ritenga soddisfatto può chiedere che l'assemblea si pronunci in merito con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione);

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

ART. 11 (Assemblea)

La comunicazione assembleare può avvenire a mezzo e-mail, social, sito Web di Molisesorriso ODV (www.molisesorriso.it), divulgata almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a tre.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Considerata la realizzazione di progetti in altre nazioni oltre l'Italia, avendo quindi referenti esteri, è ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.12 (Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28

del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Le assemblee sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per approvare:

- il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- la relazione annuale;
- i componenti del Consiglio direttivo qualora fossero scaduti i due anni stabiliti per la loro naturale durata.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non potrà avere più di tre deleghe preso atto che i soci di Molisesorriso sono superiori a trentasei.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le associazioni, gli organismi, i gruppi, i comitati locali ed i singoli cittadini che, pur non essendo soci dell'associazione, si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità del presente statuto o che vogliano aderire formalmente alla realizzazione di un progetto nazionale e/o internazionale di Molisesorriso, possono chiedere di partecipare alle assemblee in qualità di osservatori con diritto di parola.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Eventuali proposte di modifiche dello Statuto devono essere presentate da almeno tre quarti degli aderenti, devono essere contenute nell'avviso di convocazione e diventano valide se approvate da almeno tre quarti degli aventi diritto di voto.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da almeno tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni due e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo ha il compito:

- 
- ➔ di coordinare tra loro le attività dell'associazione
 - ➔ di proporre all'assemblea le iniziative progettuali coerenti con quanto elencato all'art. 5 del presente statuto
 - ➔ di raccogliere proposte progettuali, da portare in consiglio direttivo, provenienti da soci e simpatizzanti dell'associazione
 - ➔ di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale dell'associazione in vista dell'assemblea
 - ➔ di deliberare in merito alle nuove adesioni ed alle eventuali espulsioni.

ART. 16 **(Presidente e Vice-Presidente)**

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il presidente, sempre in accordo con il consiglio direttivo:

- ✓ convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- ✓ convoca l'assemblea dei soci

- ✓ da esecuzione alle delibere del consiglio direttivo
- ✓ può stare in giudizio, nell'interesse dell'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale di qualsiasi grado, purché, se attore, previa autorizzazione del consiglio direttivo
- ✓ adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, fatto salvo la ratifica dei provvedimenti stessi nella riunione successiva del consiglio direttivo
- ✓ è garante del rispetto dello statuto e delle decisioni comuni

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(il tesoriere)**

Il tesoriere viene eletto all'interno del consiglio direttivo tra i membri del consiglio stesso salvo il caso in cui si tratti di persona esterna all'associazione la cui candidatura sia stata già espressamente voluta ed indicata dall'assemblea dei soci.

Il tesoriere svolge tutte le operazioni inerenti l'amministrazione del patrimonio dell'associazione; tesoriere e presidente hanno potere di firma disgiunta per i conti correnti bancari necessari allo svolgimento delle attività normali e progettuali di Molisesorriso.

ART. 18 **(il segretario)**

Il segretario viene eletto all'interno del consiglio direttivo tra i membri del consiglio stesso salvo il caso in cui si tratti di persona esterna all'associazione la cui candidatura sia stata già espressamente voluta ed indicata dall'assemblea dei soci. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee, verbali che saranno poi sottoscritti dal presidente o dal vice presidente presenti.

Il segretario aggiorna, tiene cura e predispone i libri sociali di cui all'art. 24 del presente statuto.

ART. 19 **(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione Molisesorriso finanzia le sue strutture e le sue attività con:

- contributi di soci e simpatizzanti
- contributi di privati, fondazioni, organismi internazionali ecc.
- contributi dello Stato, Enti e/o istituzioni pubbliche e private finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività progettuali
- donazioni e lasciti testamentari
- entrate derivanti da tutte le attività possibili che si possono realizzare in base alle norme previste dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

L'associazione Molisesorriso organizza e gestisce attività e servizi coerenti alle finalità del presente statuto per i quali può richiedere anche contributi pubblici e privati.

Il consiglio direttivo stabilisce l'accettazione o meno delle eventuali donazioni, l'entità dei contributi per l'attività svolta e la finalizzazione delle somme ricevute, sempre coerentemente con le attività previste dall'art. 5 del presente statuto.

Lo stesso consiglio direttivo decide l'utilizzo di eventuali contributi pubblici o privati non finalizzati ad alcun progetto specifico in ottemperanza alle finalità del presente statuto.

Ogni impegno di spesa deliberato dal consiglio direttivo deve avere adeguata copertura finanziaria. Gli avanzi della gestione devono essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il mese di maggio dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24

(Libri sociali)

L'Associazione, tramite il proprio segretario, avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31
(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Ipot. € Erogata in data 20 GEN, 2020
Cat. € 62 3
Totale € ESENTE Delega di pagamento del


L'addetto
Giovanni Rico
Firma su delega del Direttore Provinciale Augusto Calmano